

*Il Difensore civico europeo: confronto di funzioni***

Introduzione

Il Difensore civico è una figura creata molto di recente ovunque tranne che in Svezia, dove, primo paese al mondo, venne istituito un organo parlamentare di controllo, denominato "ombudsman", già con la riforma costituzionale del 1809. Nel 1920 tale esempio fu seguito dalla Finlandia. Non accadde poi più nulla fino alla metà di questo secolo, quando il concetto di Difensore civico cominciò ad affermarsi in tutto il mondo: tale istituzione esiste ormai in oltre quaranta paesi di tutti i continenti ed è in continua diffusione. Gli esempi più recenti vengono dall'Europa orientale, dove, nel processo di instaurazione di ordinamenti sociali di tipo democratico, si manifesta un grande interesse anche per l'istituto del Difensore civico. Esso esiste in Polonia già da due anni, mentre l'Ungheria l'ha previsto nella sua nuova costituzione. In ambito sovranazionale, la Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo a Lussemburgo svolge una funzione simile a quella del Difensore civico.

Parte generale

La parola svedese "ombudsman" letteralmente significa "incaricato, procuratore", ma concettualmente la sua funzione è molto più ampia. Alla diversità di funzioni che gli "ombudsmen" svolgono nei vari paesi corrisponde una diversità di definizioni. Il termine più vicino al concetto di "procuratore" è quello di "avvocato" e infatti il Difensore civico è chiamato "Volksanwalt" ("avvocato del popolo") in Austria, "Difensore civico" in Italia, "defensor del pueblo" in Spagna. Un concetto affine esprimono anche le definizioni usate in Svizzera ("Beauftragter in

* V. Presidente dell'Istituto Europeo del Difensore Civico, Innsbruck.

** Relazione svolta al Convegno internazionale sulla tutela del cittadino "Il Difensore civico e il giudice di pace", Trieste, 8-9 giugno 1990.

Beschwerdesachen”, “procuratore per i ricorsi”), in Polonia (“procuratore per i diritti civili”), nella Repubblica Federale di Germania (“Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages”, “Incaricato parlamentare per il controllo dell’applicazione dei principi democratici e costituzionali nelle forze armate”).

La Francia ricorre al termine di “médiateur”, che esprime anche l’importante funzione di mediazione che il Difensore civico è chiamato a svolgere.

In Gran Bretagna le varie figure di Difensore civico vengono definite “Commissioner”: esiste il “Parliamentary Commissioner for Administration”, i “Local Commissioners” e il “Health Commissioner”. Lo stesso avviene in Australia e in Nuova Zelanda, mentre nelle province canadesi ha preso piede il termine “ombudsman”. I paesi che hanno assunto il sistema giuridico anglosassone, come Israele o le ex colonie africane, usano anch’esse la parola “Commissioner” o “Commission”, quest’ultima quando l’istituto del Difensore civico assume la forma di organo collegiale, come nel caso della “Permanent Commission of Inquiry” della Tanzania. A tale definizione è strettamente collegato il concetto di indagine e ricerca.

Oggi è di moda usare il termine “ombudsman” per indicare le istituzioni alle quali i cittadini si possono rivolgere per ottenere assistenza e presentare reclami. In Austria, tali istituzioni esistono sia in ambito pubblico (l’“ombudsman per le questioni fiscali”, l’“ombudsman per l’assistenza ospedaliera” e il recente “ombudsman per la parità di trattamento”, previsto dal nuovo progetto di legge del Ministero degli affari sociali), sia in ambito privato (soprattutto nel settore dei media); le istituzioni private non sono, però, Difensori civici veri e propri, né possono essere paragonate ai Difensori civici di nomina parlamentare: hanno infatti compiti e attribuzioni diversi, nonché, in particolare, un diverso grado di autonomia. Il gran numero di questi “ombudsman” ingenera nell’opinione pubblica un senso di confusione circa la figura classica del Difensore civico: in Svezia, dove pure esistono molti tipi di “ombudsman”, il Difensore civico “vero” è chiamato “ombudsman giudiziario” e l’abbreviazione “JO” (“justitie ombudsman”) lo distingue chiaramente dagli altri.

Comparando tra loro i vari sistemi europei che disciplinano la figura del difensore civico in Europa, si riscontrano alcuni aspetti comuni di natura fondamentale, strutturale, quali, ad esempio, le motivazioni giuridiche, sociali e politiche che hanno portato all’istituzione del Difensore civico, i modelli passati e contemporanei cui si sono, quantomeno, ispirate le istituzioni di nuova creazione in questo campo, e infine le caratteristiche organizzative dei vari sistemi. Tuttavia, tali aspetti comuni si riducono e comportano scostamenti dal modello ideale laddove si debba tener conto di compromessi politici, dei bisogni reali e della necessità di inserire questi sistemi entro strutture già esistenti.

Negli ordinamenti sociali di tipo parlamentare, il parlamento è sovrano per quanto riguarda la nomina e la destituzione del Difensore civico. La dipendenza di quest’ultimo dal parlamento è massima laddove la nomina del Difensore civico avviene dopo ogni elezione parlamentare (ad esempio in Danimarca e Norvegia). Anche il Difensore civico finlandese viene nominato per un periodo di tempo pari a quello della legislatura parlamentare (quattro anni), ma uno scioglimento anticipato del parlamento non ha conseguenze per il suo mandato.

In Austria i Difensori civici rimangono in carica per sei anni, indipendentemente dalla durata della legislatura parlamentare, e possono essere rieletti una

volta. Il mandato di ogni Difensore civico ha inizio, ogni sei anni, il 1° luglio. I difensori civici nominati prima della scadenza del mandato precedente rimangono in carica solo fino alla naturale scadenza di quest'ultimo.

La revoca del mandato di un Difensore civico da parte del parlamento avviene diversamente a seconda del paese: in Danimarca e Svezia, può essere decisa in qualsiasi momento a maggioranza semplice; in Norvegia con la maggioranza dei due terzi. In Finlandia e in Austria, invece, il parlamento ha piena fiducia nell'operato futuro del Difensore civico: la costituzione di questi due paesi non prevede infatti la possibilità di revoca dell'incarico.

In tutti i paesi il Difensore civico è tenuto a render conto al parlamento del proprio operato.

Va poi sottolineato lo stretto legame spesso riscontrabile tra il Difensore civico e il sistema delle petizioni parlamentari. Tale legame è molto evidente in Gran Bretagna, dove il "Parliamentary Commissioner" può agire solo se un "Member of Parliament" gli trasmette una petizione. Il parlamento funge quindi da "filtro". Lo stesso vale per il "médiateur" francese, al quale i reclami dei singoli pervengono per il tramite di un deputato o di un senatore.

Simile è la funzione del Difensore civico della Renania-Palatinato, dove lo stesso è uno strumento della commissione per le petizioni del locale parlamento.

Anche in Austria i legami con il sistema delle petizioni parlamentari sono innegabili. Uno dei motivi che portarono alla creazione del Difensore civico furono infatti le gravi carenze del nostro sistema di petizioni. Dal 1867 chiunque ha il diritto di presentare petizioni; la commissione parlamentare per le petizioni esiste però solo dal 1° luglio 1989. Prima di tale data esisteva la possibilità teorica che delle petizioni si occupassero le varie commissioni parlamentari, le quali però, in realtà, non le esaminavano ma si limitavano a trasmetterle al governo alla fine della legislatura oppure, in tempi già recenti, entro sei mesi dalla loro presentazione. Secondo il primo progetto di legge della Cancelleria Federale del 1971, il sistema federale dei Difensori civici doveva essere strutturato come un'istituzione parlamentare, nella quale tutti i partiti presenti in parlamento avessero un rappresentante e il diritto di voto. A tale disposizione si richiama il principio di collegialità che ispira l'odierno sistema dei Difensori civici; ciò costituisce un *unicum* in tutta Europa.

A questo legame così stretto con il parlamento si è rifatto il legislatore quando ha istituito la commissione parlamentare per le petizioni e le iniziative popolari nel 1988, prevedendo, tramite una norma costituzionale, che il Difensore civico sia coinvolto nella fase di disamina delle petizioni e delle iniziative popolari. Il Difensore civico si è così trasformato da organo parlamentare autonomo – autonomo anche dal parlamento – in organo ausiliario dipendente dallo stesso.

Passo ora a tratteggiare alcune delle funzioni fondamentali del Difensore civico e, brevemente, le differenze esistenti tra i vari paesi. Tale compito è facilitato dalla definizione che il concetto di "Difensore civico" variamente assume, rivelatrice della funzione principale del difensore stesso. Si potrebbe citare Goethe, "Es gibt eine Gerechtigkeit auf Erden, daß die Gesichter wie die Menschen werden" ("C'è una giustizia al mondo: che i volti diventano come gli uomini") per dire che le definizioni corrispondono alle funzioni. Ma anche qui ci sono eccezioni: sebbene il Difensore civico austriaco si chiami "avvocato del popolo", egli esercita in realtà maggiori funzioni rispetto a quelle proprie di un avvocato.

Accanto a quella classica di occuparsi di ricorsi, la maggior parte dei sistemi di Difensore civico dei vari paesi prevede altre funzioni, pur con differenze:

- funzione di controllo,
- funzione di composizione di conflitti,
- funzione di riforma e
- funzione di rappresentanza politico-democratica.

Funzione di controllo

La funzione di controllo nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione si ispira all'esempio della Svezia. Qui la funzione di controllo del Difensore civico è espressamente regolamentata per legge, a differenza di altri paesi, Austria compresa. Compito specifico dell'"ombudsman" svedese è di assicurarsi che i tribunali e le autorità amministrative rispettino le disposizioni di legge quanto a obiettività e imparzialità, nonché che i diritti fondamentali e le garanzie di libertà dei cittadini non vengano violati dall'amministrazione pubblica. L'"ombudsman" esercita un controllo sull'amministrazione e, a tal fine, può anche disporre ispezioni.

La funzione di controllo è fortemente rafforzata dalla facoltà di far eseguire d'ufficio i controlli. Tale facoltà rientra tra le competenze del Difensore civico austriaco, non però tra quelle dei Difensori civici di molti altri paesi, in specie dell'Italia e di tutti quei paesi dove esistono commissioni parlamentari per le petizioni, come la Repubblica Federale di Germania; qui non esiste ancora un vero e proprio sistema di Difensori civici salvo l'"incaricato parlamentare" che verifica il rispetto dei principi democratici e costituzionali nelle forze armate.

In questo contesto va citata anche la legittimazione al ricorso. Nei paesi scandinavi e nei Paesi Bassi, in linea di principio, qualunque cittadino può presentare reclamo contro il comportamento di un'autorità, indipendentemente dal fatto che egli ne sia direttamente interessato o meno. In Austria, invece, il ricorrente deve essere coinvolto nelle circostanze a motivo delle quali presenta reclamo. Questa limitazione è tuttavia mitigata dalla facoltà del Difensore civico di disporre controlli d'ufficio.

Il potere di controllo del Difensore civico si esercita fundamentalmente nell'ambito amministrativo; in Svezia esso si estende anche a quello giudiziario. Sono previste anche limitazioni del potere di controllo: ad esempio, in Polonia ne è esclusa l'attività degli organi militari e di polizia. Il Difensore civico austriaco ha un potere di controllo quasi totale, che comprende anche l'amministrazione della giustizia e la cosiddetta amministrazione dell'economia privata. Con la riforma costituzionale del 1986 la facoltà di raccomandazione venne allargata a comprendere anche gli enti ad amministrazione autonoma e gli organi amministrativi dotati di autonomia decisionale. Non vi rientrano, tuttavia, i cosiddetti soggetti giuridici esenti e quegli enti economici privati nei quali l'amministrazione pubblica detiene partecipazioni, ma non il controllo totale sulla loro amministrazione. Sarebbe auspicabile, per queste situazioni, un potere di controllo simile a quello della Corte dei Conti, fondato sul principio di dominazione.

Funzione di composizione di conflitti

La complessità della società moderna e la crescente assunzione di funzioni da parte dei pubblici poteri hanno originato la figura del "cittadino amministrato" e tutta una serie di conflitti che lo oppongono alla pubblica amministrazione. Indubbiamente, oggi si pretende sempre di più dai tribunali e dalle autorità statali che siano loro a comporre i conflitti. Si pensa che garantendo un migliore accesso alla giustizia si sia trovata la panacea per tutti i mali. Questo concetto è diventato ormai uno slogan. In linea di principio, l'accesso alla giustizia è aperto a tutti i cittadini, così come le porte dell'Hilton sono aperte a tutti. In realtà, imboccare le vie legali significa spesso, per il profano o per il povero, finire in un vicolo cieco o in un labirinto. Ai tribunali vengono attribuiti sempre maggiori compiti e ci si attende che risolvano i conflitti. Possono farlo, e lo fanno pure, ma il modo in cui ciò avviene non può sostituire i meccanismi tradizionali di risoluzione dei conflitti che esistevano una volta.

I tribunali sono sottoposti ad un carico eccessivo, non sono più in grado di risolvere i conflitti nel modo in cui sarebbe necessario per rispondere alle esigenze sociali e politiche del giorno d'oggi.

A prescindere dai costi esorbitanti e dalla durata esageratamente lunga dei procedimenti giudiziari – fattori questi che scoraggiano i cittadini dal ricorrere ai tribunali – c'è poi il fatto che nel nostro ordinamento giuridico le decisioni e le sentenze dei tribunali devono essere emesse in conformità alla legge. Da ciò consegue che ogni sentenza comporta un vincitore e un vinto, e quindi può adempiere solo raramente all'importante compito di pacificazione.

Tutte queste limitazioni creano frustrazione nel cittadino in cerca di giustizia e contribuiscono grandemente a ingenerare sfiducia nei confronti della giustizia intesa come colonna portante dello Stato di diritto. È pertanto perfettamente comprensibile che la maggior parte dei ricorsi presentati ai Difensori civici riguardino l'ambito giudiziario: i cittadini cercano possibilità alternative per risolvere i loro conflitti e dal Difensore civico si aspettano aiuto per ottenere giustizia e per far valere il diritto, cose di cui i tribunali ordinari, a loro parere, non sono capaci. Di conseguenza non si placa la richiesta di attribuire ai Difensori civici anche poteri di controllo in ambito giudiziario – come avviene già in Svezia –; ciò sarebbe senz'altro possibile anche senza intaccare l'autonomia degli organi giudiziari. In un tale contesto, il ruolo di mediatore del Difensore civico sarebbe di particolare importanza soprattutto allo scopo di evitare di giungere a procedimenti giudiziari o amministrativi. Il termine francese di "médiateur" per definire il Difensore civico esprime tale funzione molto chiaramente.

L'importanza fondamentale dell'attività di mediazione consiste nella capacità di mettere d'accordo le parti in lite, non di applicare leggi contro di loro, e di aiutarle a stabilire un rapporto che modifichi in senso positivo l'atteggiamento reciproco.

La consapevolezza che è meglio e più ragionevole evitare di ricorrere alle vie legali per risolvere un conflitto, ha portato molti paesi – purtroppo, non ancora l'Austria – a istituire Difensori civici speciali, che, in ambiti ben specificati, devono svolgere funzioni di mediatori al fine di evitare il ricorso al tribunale. Si possono qui citare, in particolare, i Difensori civici competenti per le assicurazioni private in Svizzera e Gran Bretagna, nonché, in quest'ultimo paese, i Difensori civici competenti nel settore delle banche.

Il potere finanziario delle banche e delle assicurazioni, come pure l'importanza – spesso conseguente – delle loro controparti nei procedimenti giudiziari rendono più che giustificato l'intervento mediatore del Difensore civico. Questa affermazione rimane valida anche per l'Austria, dove pure esistono forme di assistenza a favore dei cittadini coinvolti in procedimenti giuridici.

Si potrebbe ipotizzare una possibile funzione di risoluzione dei conflitti nell'ambito dei ricorsi presentati al Difensore civico a seguito di violazione della Convenzione sui diritti umani. La tutela dei diritti umani viene garantita dalla Commissione per i diritti umani e dalla Corte dei diritti umani di Strasburgo. Più dell'80% dei ricorsi presentati per violazione della Convenzione sui diritti umani non possono essere accettati e dibattuti per vizi formali. Il Consiglio d'Europa e il Direttorio per i diritti umani si sforzano di motivare i Difensori civici dei paesi aderenti ad intervenire anche nei casi di violazione della Convenzione sui diritti umani. Poiché la creazione di un Difensore civico europeo con il compito di tutelare i diritti umani appare ben poco probabile, tale funzione di composizione dei conflitti ricade sui Difensori civici nazionali.

In ambito CEE, la funzione di composizione dei conflitti è svolta dalla Commissione per le petizioni istituita presso il Parlamento Europeo a Lussemburgo. Con la propria attività, essa pone il problema della risoluzione dei conflitti in una dimensione nuova, transnazionale.

Il Difensore civico in qualità di riformatore

Il Difensore civico può svolgere una funzione di riforma sollecitando riforme legislative e amministrative, nonché raccomandandone l'esecuzione. Tale compito è espressamente previsto in alcuni paesi, particolarmente in Svezia.

In questo paese, il Difensore civico deve intervenire ogniqualvolta nello svolgimento della propria attività constati l'esistenza di motivi validi per esigere che si colmino carenze legislative, che si realizzino modifiche legislative oppure altre misure da parte dello Stato. Nelle norme che regolano l'attività dei Difensori civici austriaci, tale prerogativa non è prevista, sebbene fosse contenuta in molti progetti di legge.

La mancanza della facoltà di presentare proposte di legge non va tuttavia interpretata negativamente; anzi, risulta chiaramente che è volontà del legislatore che tali proposte vengano presentate: finora, ciò è già avvenuto in undici dei vari ambiti di attività del Difensore civico, e il "Nationalrat" (organo legislativo austriaco) ne ha preso atto.

Dal punto di vista puramente formale, l'integrazione del tradizionale controllo giuridico con il nuovo istituto del controllo sulle disfunzioni pubbliche rappresenta un'innovazione legislativa; può darsi che all'epoca in cui vennero istituiti i Difensori civici non ci si rendesse ben conto delle potenzialità e degli sviluppi futuri. Oggi, a tredici anni dall'istituzione dei Difensori civici, si possono osservare da un punto di vista nuovo, esterno allo schema tradizionale, sia gli sviluppi innovativi, sia la funzione del Difensore civico, i suoi compiti e la sua efficacia. Il Difensore civico può svolgere un ruolo importante di rinnovamento legislativo e amministrativo anche grazie alla possibilità che ha di imporre modifiche nell'attività amministrativa senza impartire disposizioni bensì solo in forza della propria auto-

rità e delle proprie capacità di convincimento, cioè semplicemente esercitando il diritto "in modo morbido". In tale quadro rientrano anche il coinvolgimento del difensore civico nel processo di "cambiamento del clima" esistente tra cittadini e pubblica amministrazione, nonché il compito di sollecitare e aiutare gli organi di quest'ultima ad adempiere ai propri compiti in modo corrispondente alle legittime aspettative che il cittadino pone in uno Stato di diritto, orientato in senso sociale e capace di fornirgli servizi, e in un sistema democratico a misura d'uomo. Il diritto "morbido" esercitato dal Difensore civico nei confronti dell'amministrazione sotto forma di raccomandazioni dovrebbe fungere da modello per l'amministrazione stessa, che potrebbe anch'essa, per quanto possibile, ricorrere alla capacità di convincimento piuttosto che all'imposizione di decreti.

La nuova dimensione che si apre grazie a tale ulteriore possibilità di utilizzare il sistema normativo del diritto "morbido" (ben poco utilizzato in Austria) avrebbe meritato maggiore considerazione. Tra tutti i sistemi normativi che regolano la convivenza sociale all'interno di uno Stato di diritto di orientamento sociale e democratico, e quello del diritto "morbido" è il sistema più umano.

Una società che lamenti tuttora l'esistenza di modelli di comportamento autoritari, ma che constati pure l'esistenza tra i cittadini di una "mentalità da suddito", non dovrebbe rinunciare alle possibilità offerte dal sistema normativo del diritto "morbido". La sua importanza giuridico-politica e sociale-psicologica è ancora oggi in buona parte misconosciuta.

Parlando del ruolo di riformatore del Difensore civico mi sono riferito così ampiamente all'esempio austriaco poiché in nessun altro paese europeo — neanche in Svezia — tale funzione del Difensore civico è così precisamente definita quanto lo è da noi.

Funzione di rappresentanza democratica

Quanto detto finora ci conduce ad un'altra funzione del Difensore civico: quella di rappresentanza democratica.

Nelle società libere e democratiche esiste una varietà di atteggiamenti nei confronti dell'autorità statale. L'amministrazione pubblica di stampo tradizionale pretende dai propri cittadini che si attengano e ubbidiscano allo spirito e alla lettera delle leggi.

Accanto a coloro che hanno una "mentalità da suddito", vi sono oggidi anche cittadini che non sono sempre e comunque disposti ad obbedire ciecamente, ma che spesso vogliono invece sapere il perché di certe decisioni che li riguardano. Si richiamano alla disponibilità al "servizio" continuamente professata dalla pubblica amministrazione e protestano contro i duri interventi e le misure di controllo dello Stato. La disponibilità alla fiducia incondizionata nei confronti della legge sta diminuendo.

Si è tentati di ritenere che l'ideologia consumistica imperante porti la gente a vedere nell'ottica del consumo anche le opportunità offerte da un ordinamento sociale democratico, e a considerare i servizi della pubblica amministrazione alla luce più del vantaggio personale che degli interessi della comunità. Un concetto di democrazia falsamente inteso porta spesso alla negazione dei principi dell'ordine, senza comprendere che, ad esempio, la polizia non ha soltanto il compito di aiutare i cittadini.

I cittadini accolgono favorevolmente il necessario abbandono di massime e concetti autoritari, nonché della vecchia "mentalità da burocrate"; spesso però non rispondono con altrettanto necessario atteggiamento di autocontrollo. La democrazia non è una via a senso unico, i democratici non stanno su un solo lato della strada. La gente tende a criticare l'operato dei funzionari pubblici senza riflettere e senza comprendere perché questi debbano comportarsi in un certo modo. Non di rado scelgono la via dello scontro, ma contemporaneamente pretendono dalla controparte tolleranza e disponibilità al servizio. Anche i politici parlano spesso negativamente dei pubblici funzionari al fine di far effetto sull'opinione pubblica.

Lo Stato si rivolge ai cittadini per i tramite dei suoi organi amministrativi, che lo esprimono. Grazie al Difensore civico si riduce la distanza che separa il cittadino dallo Stato. Egli deve non solo denunciare errori dell'amministrazione pubblica, bensì anche confermare e spiegare al cittadino l'esistenza di comportamenti corretti da parte della pubblica amministrazione. La sfiducia dei cittadini nei confronti dello Stato li spinge spesso a rivolgersi al Difensore civico, del quale invece si fidano, per ottenere chiarezza e certezza.

In tal modo, agli occhi dei cittadini il Difensore civico viene a rappresentare lo Stato per quanto riguarda i suoi compiti amministrativi. Poiché ci si lamenta spesso di una "scontentezza" dei cittadini nei confronti della democrazia, tale funzione di rappresentanza democratica assume grande rilievo.

È pertanto comprensibile che gli sforzi di democratizzazione attualmente in corso nei paesi dell'Europa orientale siano collegati alla discussione sull'istituzione dei Difensori civici.

La funzione di rappresentanza democratica viene svolta da tutti i Difensori civici, quale più, quale meno. Con la creazione del Difensore civico è stato scritto un capitolo nuovo nella storia dei rapporti tra governanti e governati, tra Stato e cittadino, tra funzionari e soggetti passivi del diritto. L'esistenza di un Difensore civico indipendente dimostra che lo Stato riconosce il proprio dovere di garantire ai cittadini un trattamento equo e di concedere loro tutto ciò che, in base alle leggi, loro spetta, nonché il dovere di trasformare una pubblica amministrazione di stampo autoritario in una gestione democratica della cosa pubblica.

In tale ottica, i Difensori civici svolgono un ruolo importante persino nei regimi a partito unico – come, ad esempio, nelle repubbliche presidenziali dell'Africa centrale –.

In alcuni paesi si possono già vedere i primi timidi passi sulla strada della istituzione dei Difensori civici. Anche l'Austria, inizialmente, prevede solo una fase provvisoria della durata di sei anni. La Gran Bretagna ebbe il suo primo Difensore civico appena nel 1967, dopo che la Nuova Zelanda aveva ormai già un'esperienza quinquennale in questo campo. Involontariamente, torna qui alla memoria il codice della Galizia occidentale.

Nella Repubblica Federale di Germania non esistono altri Difensori civici all'infuori dell'"incaricato parlamentare" competente in materia di controllo del rispetto dei principi democratici e costituzionali nelle forze armate. Le Commissioni per le petizioni del parlamento federale e dei parlamenti regionali hanno competenze in parte maggiori, in parte minori rispetto a quelle dei Difensori civici; rimangono comunque commissioni parlamentari. Il "procuratore popolare" della Renania-Palatinato potrebbe fungere da modello per la futura evoluzione del sistema dei Difensori civici in quel paese.

L'esistenza della Commissione per le petizioni presso il Parlamento Europeo tocca molto da vicino le competenze dei Difensori civici e delle commissioni per le petizioni esistenti nei paesi della CEE in quanto limita le loro competenze nazionali in alcuni campi, ad esempio in tema di Regolamenti CEE. Attualmente esistono in questo campo solo accordi procedurali, non ancora una normativa formale. Si è anche tentato di regolare la futura collaborazione tra la Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo e la Commissione per i diritti umani del Consiglio d'Europa. ■

